

FONDO PENSIONI SICILIA

Indicare il numero degli incarichi libero professionali, studio, ricerca e consulenza al 31/12/2024 PERSONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE	(Indicare 0 se non presenti)	N°	Compensi erogati
		4	37903,2

Indicare il numero di contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti di legge al 31/12/2024 PERSONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE	(Indicare 0 se non presenti)	N°	Compensi erogati
		12	635666,13

Personale di ruolo soggetto a turnazione al 31/12/2024	(Indicare 0 se non presenti)	N° Uomini	N° Donne
Categoria D		0	0
Categoria C		0	0
Categoria B		0	0
Categoria A		0	0

Personale di ruolo soggetto a reperibilità al 31/12/2024	(Indicare 0 se non presenti)	N° Uomini	N° Donne
Categoria D		1	0
Categoria C		4	0
Categoria B		0	0
Categoria A		0	0

Indicare il numero degli incarichi libero professionali, di studio, ricerca e consulenza.

Tali incarichi non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici e temporanei. Gli stessi sono generalmente remunerati dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di soggetto con partita IVA, ovvero dietro presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare, negli incarichi libero professionali rientrano anche le prestazioni occasionali aventi ad oggetto attività svolte da soggetti specializzati nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali.

Indicare il numero di contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge.

In tale fattispecie andranno compresi:

- - incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6);
- - incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 legge 150/2000 (Uffici stampa delle Pubbliche amministrazioni);
- - incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- - incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 81/2008 che ha sostituito la legge 626/94;
- - qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.

Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

Si precisa che tali incarichi devono riferirsi esclusivamente a contratti sottoscritti con professionisti o con società di professionisti e non ad eventuali "convenzioni", ancorchè a titolo oneroso, stipulate con Enti per ottemperare a disposizioni normative (ad esempio: visite periodiche obbligatorie per i propri dipendenti presso le ASL - cd. sorveglianza sanitaria).

La spesa sostenuta per tali contratti è comprensiva anche degli eventuali contributi INPS, INAIL ed IRAP a carico dell'istituzione.

Personale soggetto a turnazione

Questa colonna è stata inserita al fine di individuare quelle unità di personale a tempo indeterminato che al 31.12 hanno un'articolazione stabile dell'orario di servizio secondo una turnazione consistente nella rotazione ciclica in prestabilite articolazioni di orario.

L'elemento della stabilità dell'assegnazione al turno è importante per evitare di rilevare come tali coloro che occasionalmente a quella data si trovano a coprire il turno o, viceversa, ad escludere coloro che pur svolgendo regolarmente i propri turni si trovano quel giorno in riposo.

L'assegnazione ai turni non è però la sola caratteristica necessaria per essere conteggiati in tale colonna.

A fronte dello svolgimento dei turni, infatti, occorre che sia corrisposta un'apposita indennità.

Solo il personale che possiede entrambe le caratteristiche indicate sarà inserito in detta colonna.

Personale soggetto a reperibilità

In tale colonna andranno riportate le unità di personale che al 31.12 erano soggette all'istituto contrattuale della reperibilità secondo quanto previsto dalla disciplina vigente e per le quali a fronte di tale servizio l'Istituzione eroga l'indennità di reperibilità.

Anche per questa seconda fattispecie devono quindi sussistere i due elementi indicati per la precedente: la continuità dell'assegnazione e la corresponsione di un'indennità.

Poiché la reperibilità e la turnazione possono essere relative alla stessa persona, questa andrà censita in entrambe le colonne della tabella.